AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1618 DEL 03/10/2024

OGGETTO

ATTO DI TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI CUI AL PROCEDIMENTO N. 4227/2022 R.G. AVANTI AL TRIBUNALE DI VICENZA, TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E GLI EREDI-CONGIUNTI DEL SIG. S.R. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UFFICIO LEGALE Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1697/24 Il Dirigente proponente, Responsabile dell'Ufficio Legale e del procedimento, riferisce:

Premesso che:

- con atto di citazione notificato in data 04.08.2022 (acquisito al prot. n. 82636 del 04.08.2022), i sigg.ri. C.B., S.L. e P.E. questi ultimi in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore S.T. quali eredi e congiunti del sig. S.R., hanno promosso avanti al Tribunale di Vicenza la causa civile rubricata al n. 4227/2022 R.G. convenendo in giudizio l'Azienda ULSS 8 Berica e la Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Limited (poi estromessa dal giudizio per carenza di domande nei suoi confronti), al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal decesso del proprio congiunto, asseritamente dovuto ad una mancata sorveglianza occorsa in occasione della formalizzazione del ricovero del medesimo presso l'UOC Cardiologia dell'Ospedale di Vicenza in data 18.09.2013.
- La vertenza in questione trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale, acquisita al prot. n. 37325 del 24.05.2016 e segnalata, tramite il Broker regionale, alla citata Compagnia assicurativa Berkshire Hathaway International Insurance Limited, con la quale l'ULSS ha stipulato la polizza n. 2015RCG00100-642148 a copertura della responsabilità civile verso terzi ed operatori per il triennio 2016 2018, e segue al ricorso ex art. 696-bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza, rubricato al n. 2494/2019 R.G., anch'esso segnalato alla Compagnia.
- La medesima Compagnia con comunicazione del 26.08.2022 ha indicato quale professionista cui affidare la difesa in giudizio dell'ULSS 8, in forza della clausola di gestione delle vertenze di danno e di tutela legale contenuta nella citata polizza, l'avv. Mario Testa del foro di Padova, difensore designato per il patrocinio dell'Ente anche nel precedente procedimento per ATP n. 2494/2019 R.G.
- Nel corso del giudizio, il G.I. ha emesso la sentenza non definitiva n. 1153/2023 con la quale ha disposto l'estromissione dal giudizio Berkshire Hathaway International Insurance Limited-Rappresentanza Generale per l'Italia, alla luce del fatto che detta Compagnia "ancorché contemplata nella vocatio in ius dell'atto di citazione, non è stata destinataria di alcuna domanda da parte degli attori e, conseguentemente, la notifica della citazione nei confronti della Compagnia assicuratrice, come peraltro espressamente precisato nell'atto stesso, va qualificata alla stregua di una semplice litis denuntiatio, cioè di una mera comunicazione della pendenza della lite che, prima della costituzione di BERKSHIRE, vedeva come parti contrapposte soltanto gli attori e la convenuta ULSS 8 BERICA".

Vista la nota in atti dell'avv. Testa di data 02.04.2024, con la quale il Difensore comunicava la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185-bis c.p.c. con ordinanza di data 30.03.2024: "Definizione della controversia con pagamento dall'ULSS 8 Berica agli attori della somma omnicomprensiva di ϵ 450.000,00 a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa, con compensazione integrale delle spese di lite dell'odierno giudizio";

Vista la nota dell'avv. Testa di data 10.04.2024 in atti, contenente un parere motivato sulle ragioni di convenienza e opportunità di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Magistrato;

Visto il verbale del Comitato Valutazione Sinistri di data 20.05.2024, validato dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 54981/24 di data 23/05/2024, ove il predetto Organo Collegiale alla luce delle considerazioni espresse dal Difensore, ritenuto opportuno accogliere la proposta conciliativa del Magistrato, dava parere favorevole alla composizione della controversia nel limite di euro 450.000,00;

Atteso che nelle more della celebrazione della prossima udienza del procedimento n. 4227/2022 R.G. il Difensore dell'Azienda ha proposto, in esito a trattative con la Difesa di controparte, la conclusione di

un accordo transattivo che prevede, in particolare: "[...]. 2) L'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica, nulla riconoscendo in ordine alle pretese avanzate dai signori B.C., L.S. ed E.P., questi ultimi anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, T.S., per mero spirito conciliativo, ottenuti i previsti pareri favorevoli, anche in nome e per conto dei sanitari intervenuti nel frangente per il quale è causa e con ogni effetto liberatorio anche in loro favore, si impegna a pagare agli attori l'importo complessivo e omnicomprensivo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00). [...]; 6) Con il pagamento di cui al punto sub 2/4 i signori B.C., L.S. ed E.P., questi ultimi anche per il figlio minore, T.S., in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso, dichiarano di rinunciare a dare corso ovvero a proseguire ogni azione, sia in sede civile − con l'abbandono della causa pendente avanti il Tribunale di Vicenza rubricata al n. 4227/2022 R.G. − G.I. Dottoressa A. Gandolfo − nella prima udienza utile successiva al pagamento a spese integralmente compensate, sia in sede penale contro l'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica contro i sanitari intervenuti negli eventi citati nelle premesse nonché contro gli Assicuratori per la Responsabilità Civile dell'Azienda sanitaria...[...]";

Ritenuto, pertanto, di approvare i termini della transazione della lite acquisita al prot. n. 99211 del 27.09.2024, demandando al Difensore dell'Azienda la conclusione dell'accordo;

Ritenuto altresì di dare esecuzione al summenzionato accordo transattivo una volta perfezionato, corrispondendo ai sig.ri C.B., S.L. e P.E. – questi ultimi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore S.T., – l'importo complessivo di euro 450.000,00;

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di prendere atto dell'accordo transattivo reso a definizione (e conseguente estinzione) della controversia di cui al procedimento n. 4227/2022 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza, tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e i sigg.ri C.B., S.L. e P.E., questi ultimi in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore S.T., e a tacitazione di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa per i fatti di cui è causa;
- 2. di approvare i termini dell'atto di transazione acquisito al prot. n. 99211 del 27.09.2024, demandando al Difensore dell'Azienda la conclusione dell'accordo;
- 3. di dare esecuzione al summenzionato accordo transattivo una volta perfezionato, corrispondendo in favore degli attori la somma complessiva pari ad euro 450.000,00 così suddivisa:
 - euro 150.000,00 su conto intestato alla sig.ra C.B.;
 - euro 150.000,00 su conto intestato al sig. S.L.;
 - euro 140.000,00 su ulteriore conto intestato ai sigg.ri C.B. e S.L.;
 - euro 10.000,00 in favore del minore S.T.;

- 4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente, per euro 450.000,00 sarà da imputarsi al bilancio sanitario anno 2024, conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione";
- 5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario (dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE (Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI